

Legge del 6 Maggio 1940 - n° 554

(Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche)

Art. 1

I proprietari di uno stabile o di un appartamento, non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi. Salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3 successivi.

Art. 2

Le installazioni di cui all'articolo precedente, debbono essere eseguiti in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del Regio Decreto del 3 Agosto 1928 N° 2296. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.

Art. 3

Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione, ancorché ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.

Art. 4

(Abrogato dalla legge 26 Marzo 1942 N° 406)

Art. 5

Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e ove occorra alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo verrà utilizzato da un altro utente.

Art. 6...10

(Abrogati dall'art.1 dal Decreto Legge 5 Maggio 1946 N° 382)

Art. 11

Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2 sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle Comunicazioni. All' autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative alle applicazioni del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.
